2024/2869

7.11.2024

DECISIONE (UE) 2024/2869 DEL CONSIGLIO

del 5 novembre 2024

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato specializzato per l'energia istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, in riferimento all'istituzione di un gruppo di lavoro sulla sicurezza dell'approvvigionamento

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il 29 aprile 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2021/689 ([1]) relativa alla conclusione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra ([2]) («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione»). L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione è entrato in vigore il 1º maggio 2021.

(2) L'articolo 8, paragrafo 1, lettera l), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione ha istituito il comitato specializzato per l'energia. Le sue competenze sono stabilite all'articolo 8, paragrafo 4, di detto accordo.

(3) L'articolo 8, paragrafo 4, lettera f), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione conferisce al comitato specializzato per l'energia il potere di istituire, sorvegliare, coordinare e sciogliere i gruppi di lavoro. In applicazione dell'articolo 9, paragrafo 2, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, i gruppi di lavoro istituiti devono, sotto la supervisione di un comitato, assistere tale comitato nell'assolvimento dei suoi compiti, in particolare ne preparano i lavori e svolgono i compiti da quello assegnati. In applicazione dell'articolo 9, paragrafo 4, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. i gruppi di lavoro devono stabilire il rispettivo regolamento interno e il calendario e l'ordine del giorno delle riunioni di comune accordo.

(4) È opportuno che il comitato specializzato per l'energia istituisca, conformemente all'articolo 8, paragrafo 4, lettera f), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, un gruppo di lavoro sulla sicurezza dell'approvvigionamento che operi sotto la sua supervisione. Il gruppo di lavoro sulla sicurezza dell'approvvigionamento dovrebbe stabilire il proprio regolamento interno conformemente alla decisione (UE) 2023/2193 del Consiglio ([3]) e dovrebbe riferire periodicamente in merito alle proprie attività al comitato specializzato per l'energia.

(5) Il gruppo di lavoro sulla sicurezza dell'approvvigionamento dovrebbe rafforzare la cooperazione tra l'Unione e il Regno Unito nel settore della sicurezza dell'approvvigionamento. Dovrebbe fungere da sede di collaborazione, scambio di informazioni, discussione su aspetti tecnici e consultazione reciproca. Fatta eccezione per il proprio regolamento interno, il gruppo di lavoro sulla sicurezza dell'approvvigionamento non è finalizzato all'adozione di atti o misure aventi effetti giuridici.

(6) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato specializzato per l'energia, poiché la decisione del comitato specializzato per l'energia vincolerà l'Unione,

([1]) Decisione (UE) 2021/689 del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, e dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate (GU L 149 del 30.4.2021, pag. 2).

([2]) GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10.

([3]) Decisione (UE) 2023/2193 del Consiglio, del 28 settembre 2023, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nei gruppi di lavoro istituiti dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, ovvero istituti successivamente in sua virtù, per quanto riguarda l'adozione del regolamento interno di ciascun gruppo (GU L, 2023/2193, 16.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2193/oj).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato specializzato per l'energia, istituito dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera l), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, figura nel progetto di decisione del comitato specializzato per l'energia accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2024

Per il Consiglio

Il presidente

VARGA M.

ALLEGATO

PROGETTO

DECISIONE N. …/2024 DEL COMITATO SPECIALIZZATO PER L'ENERGIA ISTITUITO DALL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA l), DELL'ACCORDO SUGLI SCAMBI COMMERCIALI E LA COOPERAZIONE TRA L'UNIONE EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, DA UNA PARTE, E IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, DALL'ALTRA,

del …

relativa all'istituzione di un gruppo di lavoro sulla sicurezza dell'approvvigionamento

IL COMITATO SPECIALIZZATO PER L'ENERGIA,

visto l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione»), in particolare l'articolo 8, paragrafo 4, lettera f),

considerando quanto segue:

(1) L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione è entrato in vigore il 1º maggio 2021.

(2) L'articolo 8, paragrafo 1, lettera l), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione istituisce il comitato specializzato per l'energia. I suoi poteri per le materie attinenti al suo ambito di competenza sono definiti all'articolo 8, paragrafo 4, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

(3) L'articolo 8, paragrafo 4, lettera f), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione conferisce al comitato specializzato per l'energia il potere di istituire, sorvegliare, coordinare e sciogliere gruppi di lavoro.

(4) In applicazione dell'articolo 9, paragrafo 2, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, ciascun gruppo di lavoro istituito assiste, sotto la supervisione di un comitato, detto comitato nell'assolvimento dei suoi compiti, in particolare ne prepara i lavori e svolge i compiti da quello assegnati.

(5) In applicazione dell'articolo 9, paragrafo 3, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, ciascun gruppo di lavoro istituito comprende rappresentanti dell'Unione e del Regno Unito ed è copresieduto da un rappresentante dell'Unione e da un rappresentante del Regno Unito.

(6) In applicazione dell'articolo 9, paragrafo 4, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, ciascun gruppo di lavoro stabilisce il rispettivo regolamento interno e il calendario e l'ordine del giorno delle riunioni di comune accordo.

(7) È opportuno che il comitato specializzato per l'energia istituisca, in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 4, lettera f), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, un gruppo di lavoro sulla sicurezza dell'approvvigionamento che operi sotto la sua supervisione. Il gruppo di lavoro sulla sicurezza dell'approvvigionamento dovrebbe stabilire il proprio regolamento interno. Esso dovrebbe riferire periodicamente in merito alle proprie attività al comitato specializzato per l'energia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. È istituito il gruppo di lavoro sulla sicurezza dell'approvvigionamento.

2. Esso stabilisce il proprio regolamento interno durante la prima riunione.

Articolo 2

1. Il gruppo di lavoro si riunisce su decisione dei copresidenti di comune accordo.

2. Esso riferisce periodicamente al comitato specializzato per l'energia in merito ai risultati e alle conclusioni delle sue riunioni.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a …, il …

Per il comitato specializzato per l'energia

I copresidenti